



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro, [REDACTED],
letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in
sostituzione di udienza depositate da parte
ricorrente, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di lavoro iscritta al
[REDACTED]

T R A

[REDACTED], rappta e difesa, in virtù di
procura in atti, dagli avviti Antonio Iodice e Antimo
Zarrillo, presso il cui studio in Marcianise (CE)
alla via Duomo, 16, elett.te domicilia

CONTRO



Reputandosi pertanto dovuta l'indennità risarcitoria per le giornate di ferie non fruite, in merito al loro calcolo soccorre l'art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, per il quale le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in maniera proporzionale al servizio prestato, con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie l'anno.

Nello specifico può farsi propria la proporzione indicata dalla ricorrente ossia: $360 : 30 \text{ o } 32$ (Giorni di ferie maturati) = N (numero di giorni lavorati) : X (giorni di ferie risultanti).

Si condivide inoltre il prospetto eseguito dalla ricorrente in ricorso per il calcolo del dovuto, in quanto contabilmente corretto e non oggetto di specifica contestazione.

Parte resistente va pertanto condannata al pagamento dell'importo richiesto oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo (30 giugno dell'anno di riferimento) Pertanto, la



domanda va accolta con conseguente condanna del Ministero a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 5.886,38 come da conteggio di cui al ricorso correttamente formulato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Le [redacted] [redacted] [redacted] seguono la [redacted] e vengono liquidate come da dispositivo e con [redacted] in favore dei [redacted] ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di € 5.886,38, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna parte resistente [redacted], in favore della ricorrente, delle [redacted], che [redacted] [redacted], oltre [redacted], [redacted] come per legge, [redacted] in favore dei [redacted].

